

# **Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001**

## **PARTE SPECIALE 2** *reati societari*

**INDICE**  
**PARTE SPECIALE 2**  
*reati societari*

1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25 <i>ter</i> del D.Lgs. 231/2001).....	3
2. Funzione della Parte speciale 2 .....	5
3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari.....	6
4. Regole generali.....	7
4.1 Il sistema in linea generale.....	7
4.2 Principi generali di comportamento.....	7
5. Procedure specifiche.....	8
6. I controlli dell'Odv.....	10

## 1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 *ter*. emerse dall'Analisi dei Rischi.

### • *False comunicazioni sociali* (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi;
- il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela, salvo che si tratti di Aziende quotate;
- l'art. 2622 c.c. (nel nuovo testo modificato in forza della Legge 28 dicembre 2005, n. 262) prevede un inasprimento della pena se il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

### • *Falso in prospetto* (art. 173 bis TUF)

Tale condotta criminosa consiste nell'espone, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre in errore od occultare dati o notizie con la medesima intenzione.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

### • *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di revisione* (art. 2624 c.c.)

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni. Soggetti attivi sono i responsabili della Società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società revisionata e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E', infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della Società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della Società di revisione.

- *Impedito controllo (art. 2625 c.c.)*

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle Società di revisione.

- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*

Tale ipotesi si ha quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della Società, nel caso di trasformazione.

- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)*

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

- *Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)*

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.)*

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della Società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si fa presente che:

- se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra Società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- *Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)*

La fattispecie (introdotta in forza della Legge 28 dicembre 2005, n. 262) si realizza con la violazione da parte di un amministratore o componente del consiglio di gestione di una delle Società appresso indicate, dell'obbligo previsto dall'art. 2391, comma 1, c.c., in forza del quale tali soggetti devono dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Si fa presente che:

- le Società nelle quali i soggetti attivi di questo reato debbono ricoprire le suddette cariche sono: (i) le Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato UE; (ii) le Società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del TUF; (iii) le Società sottoposte a vigilanza ai sensi del TUB ovvero del TUF ovvero della legge 12 agosto 1982, n. 576 (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni) ovvero del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 ("Disciplina delle forme pensionistiche complementari");
- se si tratta di amministratore delegato, questi deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale;
- se si tratta di Organo Amministrativo, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile;
- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

• *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

• *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)*

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

• *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)*

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Di difficile realizzazione per TERRECABLATE, ma non escludibile in via teorica.

• *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)*

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

## 2. Funzione della Parte speciale 2

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti, Soci e Organi Sociali di Società TERRECABLATE, nonché dai suoi Fornitori/Subappaltatori/Consulenti come già definiti nella Parte Generale, eventualmente coinvolti nei Processi Sensibili. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte ha lo scopo di:

- a. dettagliare le procedure che i Dipendenti, Soci, gli Organi Sociali e i Fornitori/Subappaltatori/Consulenti di TERRECABLATE sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

- b. fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

### **3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari**

I principali Processi Sensibili che la Società TERRECABULATE ha individuato al proprio interno relativi alla presente Parte speciale – 2 sono i seguenti:

**1. Redazione e tenuta della contabilità, predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d'esercizio e bilancio consolidato se dovuto, relazioni e altre comunicazioni sociali).**

Il rischio potenziale è insito nell'ipotetica alterazione o falsificazione dei dati registrati, così da fornire una rappresentazione contabile difforme da quella reale.

**2. Predisposizione di prospetti relativi alla sollecitazione all'investimento, al pubblico risparmio e/o di ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati e non regolamentati e/o operazioni straordinarie sul capitale**

Trattandosi delle attività connesse alla predisposizione e diffusione di prospetti relativi a emissione di obbligazioni, titoli di debito e azioni; alla predisposizione e diffusione di prospetti con fini di sollecitazione al pubblico risparmio; alla predisposizione e diffusione di prospetti relativi a operazioni straordinarie sul capitale, il rischio potenziale è insito nell'ipotetica non certezza e/o non veridicità delle dichiarazioni rese al pubblico e/o alle autorità di vigilanza ai fini degli adempimenti di legge.

**3. Gestione dei rapporti con Collegio Sindacale, Società di revisione e Soci. (Redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo).**

Trattasi dei rapporti con il Revisore/Collegio sindacale/Società di Revisione e soci relativi alle attività di controllo da questi esercitate, il rischio potenziale è insito nella non corretta e/o non tempestiva e/o non esaustiva gestione degli stessi.

**4. Operazioni su azioni/quote proprie, operazioni sul capitale e destinazione degli utili.**

Trattandosi di operazioni che possono ledere il patrimonio della Società (aumenti e riduzioni di capitale; operazioni su partecipazioni; acconti su dividendi; conferimenti, fusioni e scissioni; distribuzione utili e riserve), il rischio potenziale è che non siano rispettati gli adempimenti previsti a salvaguardia dello stesso.

**5. Attività di preparazione delle riunioni assembleari, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee.**

Trattasi degli adempimenti previsti in relazione alle riunioni assembleari ed il rischio potenziale è insito nella non corretta e/o non tempestiva e/o non esaustiva convocazione, informativa, svolgimento e verbalizzazione delle stesse. Più specificamente, il rischio è rilevabile nella predisposizione e nella diffusione in sede assembleare da parte di amministratori o soci di documentazione falsa o alterata ai fini della deliberazione assembleare stessa su uno o più punti all'ordine del giorno.

**6. Comunicazioni alle altre Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse.**

Trattasi dei rapporti con le autorità di vigilanza in merito agli adempimenti previsti in tema di comunicazioni dei dati ed attività societarie ed il rischio potenziale è insito nella loro non corretta e/o non tempestiva e/o non esaustiva gestione.

**7. Comunicazione del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2391, comma 1, c.c..**

Con la riforma del diritto societario del 2003, l'amministratore, oltre a dare notizia dell'interesse in una determinata operazione a tutti gli amministratori e sindaci, deve precisarne la natura, i termini, l'origine e la portata. L'obbligo informativo risulta peraltro esteso ad ogni tipo di interesse dell'amministratore, anche se questo coincida o sia convergente con l'interesse sociale. Il rischio potenziale è insito

nell'omissione di tale comunicazione e nella conseguente assunzione da parte del consiglio di amministrazione di delibere senza che lo stesso sia potuto formare un giudizio circa la convenienza per la Società di una determinata operazione.

## **4. Regole generali**

### **4.1 Il sistema in linea generale**

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi 4.2 e 4.3, gli Organi Sociali di TERRECABULATE (e i Dipendenti, Soci e Fornitori/Subappaltatori/Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile e finanziario della Società.

### **4.2 Principi generali di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali di TERRECABULATE (e dei Dipendenti, Soci e Fornitori/Subappaltatori/Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate;
3. tenere rapporti improntati a principi di correttezza, responsabilità e trasparenza con gli istituti di credito.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e/o delle sue controllate;
- b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e/o delle sue controllate;
- c) tenere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della Società di Revisione o che comunque la ostacolino;

- d) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui sia soggetta eventualmente l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- e) esporre nelle predette comunicazioni di cui al precedente punto d) fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- f) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

## 5. Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte generale del presente Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli processi sensibili:

### *1. Predisposizione delle comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d'esercizio e bilancio consolidato, relazioni e altre comunicazioni sociali)*

I suddetti documenti devono essere redatti in base alle specifiche procedure aziendali in essere che:

- determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema, anche informatico, che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;

Ai fini della formazione del bilancio e delle relazioni e altre situazioni contabili infra annuali della Società, dovrà essere seguito il seguente procedimento:

- a) il Responsabile della Funzione Amministrazione o un soggetto esterno qualificato appositamente incaricato, con esclusione del soggetto incaricato della Revisione contabile, (in seguito RFA) è tenuto a rilasciare un'apposita dichiarazione - convalidata dall'Organo Amministrativo - attestante:
  - la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili sopra indicati e nei documenti connessi, nonché degli elementi informativi messi a disposizione dalla Società stessa;
  - l'insussistenza di elementi da cui poter desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi incompleti o inesatti;
  - il rispetto delle procedure previste dal presente paragrafo;



- la predisposizione di un adeguato sistema di controllo teso a fornire una ragionevole certezza sui dati di Bilancio;
- b) la dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere:
- presentata all'Organo Amministrativo in occasione della delibera di approvazione del proprio progetto di Bilancio civilistico e del Bilancio consolidato;
  - trasmessa in copia all'OdV
- c) il procedimento progressivo descritto termina (i) con la presentazione della dichiarazione di cui al paragr. a) da parte del RFA di TERRECABLATE e (ii) con gli adempimenti di cui al paragr. b) finalizzati alla predisposizione del progetto di Bilancio di esercizio,

## ***2. Rapporti con le Società di revisione, Revisori, Collegio Sindacale***

E' vietato affidare al Soggetto incaricato della revisione del Bilancio, e alle Società o entità professionali facenti parte del medesimo network, le seguenti attività:

- tenuta della contabilità e degli altri registri contabili e redazione dei bilanci;
- implementazione e configurazione dei sistemi informativi contabili e finanziari;
- servizi di valutazione, pareri di congruità o stime per i conferimenti in natura;
- servizi attuariali;
- *outsourcing* delle funzioni di *internal audit*;
- funzionari manageriali e gestione delle risorse umane;
- attività di *broker* o di *dealer*; consulenza in materia di investimenti o altri servizi di *investment banking*,
- servizi legali e «*expert services unrelated to the audit*».

Al Soggetto incaricato della revisione dei bilanci, non può essere offerto qualsiasi altro servizio che l'Organo Amministrativo considererà inammissibile con l'emanazione di un apposito regolamento.

## ***3. Prospetti informativi***

Sebbene la Società TERRECABLATE non abbia sinora mai svolto attività in tale ambito, è in ogni caso stato previsto che queste, ove poste in essere, osservino procedure in forza delle quali sia possibile verificare che le informazioni in qualsiasi modo fornite al pubblico ovvero alle autorità di Vigilanza competenti, ai fini di rispettare gli adempimenti di legge richiesti, siano certi e veritieri.

## ***4. Tutela del capitale sociale***

Le operazioni che hanno quale effetto la modifica del capitale sociale (aumento e diminuzione dello stesso, fusioni, scissioni, trasformazioni) ovvero potenzialmente idonee a lederne l'integrità ivi incluse le acquisizioni di interessenze di rilevante entità), devono essere compiute nel rispetto delle procedure aziendali volte a fare sì che la funzione amministrativa, nonché l'intero consiglio di amministrazione ovvero suoi membri appositamente delegati per la specifica operazione, siano tempestivamente ed adeguatamente informati e possano svolgere una compiuta valutazione degli effetti dell'operazione stessa.

### **5. Comunicazioni alle Autorità di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse**

E' previsto che le attività sociali soggette a vigilanza siano svolte nel rigoroso rispetto delle procedure aziendali esistenti, nonché a quelle che si renderanno eventualmente necessarie in ragione della specificità delle stesse. Massima attenzione sarà posta in merito alle segnalazioni periodiche alle autorità competenti per legge, l'invio ad esse della documentazione prevista dalla legge o su espressa richiesta di dette autorità, nonché ai comportamenti da osservare nel corso delle eventuali ispezioni.

### **6. Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere**

A fianco delle regole di *governance* e delle procedure esistenti (es. la procedura relativa al funzionamento delle assemblee), si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un programma di formazione-informazione del personale rilevante sulle regole di *governance* e sui reati societari;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Organo Amministrativo e OdV per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria
- formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria.

### **6. I controlli dell'OdV**

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati societari diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere. A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.